



INTESA
TRA L'ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
E IL COMUNE DI PESCASSEROLI
PER LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO E DELLA DISCIPLINA
DELLA ZONA D DEL NUOVO PIANO DEL PARCO,
AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/91

L'Ente Autonomo
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,
con sede legale in Pescasseroli, V.le Santa Lucia,
in persona del Presidente pro tempore
Giuseppe ROSSI
e
il Comune di Pescasseroli
in persona del Sindaco pro tempore
Carmelo GIURA

Premesso

- che l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo sta completando l'adeguamento del proprio Piano ai sensi della legge 394/91;
- che il Comune di Pescasseroli sta procedendo all'elaborazione del nuovo P.R.G.;
- che l'art. 12, comma 2, della legge n. 394/91 stabilisce che il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
- che le norme di attuazione del Piano del Parco, in corso di approvazione, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del

Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale-insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio.

- che le medesime norme di attuazione prevedono che le zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dalle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i comuni interessati;



Condivisa

- la perimetrazione delle Zone "A", "B" e "C" del nuovo Piano del Parco ricadenti nel comune di Pescasseroli;

Constatato

- che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Pescasseroli, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'Ente Parco attraverso il Piano;

Vista

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette) e s.m.i. ;
 - la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n. 175;
 - la sentenza della Corte di Cassazione 11 Ottobre 1999;

Dato atto

- che il Comune di Pescasseroli, con Deliberazione Consiliare n. 11 del 10/04/2007, confermata con successiva Deliberazione comunale n. 23 del 10/07/2007, ha proposto alcuni emendamenti ed integrazioni al testo di cui alla presente intesa;

- che le parti si riservano di valutare tali emendamenti ed eventualmente di integrare la presente intesa, successivamente, a seguito di opportuni approfondimenti tecnici;

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO CONCORDANO QUANTO SEGUE

TITOLO I OGGETTO

1. Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

2. Finalità

1. La presente intesa, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del nuovo Piano del Parco in corso di approvazione.

Essa definisce i limiti e i contenuti della Zona "D" del nuovo Piano del Parco e delle zone A, B, C, D ed F del nuovo P.R.G. del Comune di Pescasseroli, quest'ultime intese ai sensi del D.M. n. 1444/68.



Contempla, inoltre, procedure e criteri per l'adeguamento, la riqualificazione paesaggistico-ambientale e la delocalizzazione di insediamenti ricadenti in zona D e in zona C del P.d.P. Contiene, infine, accordi per la definizione transattiva del contenzioso pendente tra le parti.

TITOLO II ASSETTO DELLA ZONA D

3. Assetto della zona D del Piano del Parco

1. L'area D del Piano del Parco é ripartita al suo interno in sottozone D1, D2 e D3.

Tali sottozone individuano, rispettivamente, la D1 il tessuto storico consolidato, la D2 le aree edificate o edificabili da consolidare, la D3 tutte le altre aree in cui occorre prevedere interventi di recupero urbanistico, riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, insediamenti turistici, produttivi con carattere artigianale, agricolo o zootecnico, campeggi o aree attrezzate, impianti sportivi, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano.

2. Il Piano del Parco e il P.R.G. assumono per le Zone D e per le relative sottozone (D1, D2 e D3) del Piano del Parco, i perimetri riportati nell' **allegato 1** alla presente intesa.

Il PRG definirà la disciplina urbanistica delle zone comprese nella zona D del P.d.P. assumendo indirizzi, contenuti e procedure contemplati nella presente intesa e nelle norme del Piano del Parco. In ogni caso il PRG individuerà, all'interno della zona D del P.d.P. in contesto urbano, una rete di verde pubblico e/o di uso pubblico, anche ai fini di garantire la continuità della rete ecologica, cui corrisponderà una rete di viabilità ciclo-pedonale in grado di favorire forme di mobilità urbana sostenibile alternativa.

4. Sottozona D1 del Piano del Parco

1. Le sottozone D1 comprendono le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. n. 1444/68¹ nonché le aree pubbliche o private destinate a verde con connotati insediativi, tipologici, materiali e tecnologici consolidati.

In tali sottozone dovrà essere perseguita la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate e una riorganizzazione unitaria del "costruito" in modo da restituire i connotati, architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale.

In tale ambito saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di nuova edificazione, limitatamente al perseguimento dell'obiettivo descritto al periodo precedente, di recupero edilizio, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità di paesaggio.

Nell'ambito di tali aree il P.R.G. provvederà destinazioni multiple al fine di consentire l'insediamento di piccole attività commerciali o artigianali compatibili.

5. Sottozona D2 del Piano del Parco

1. Le sottozone D2 comprendono le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. n. 1444/68².

¹ "A"Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche degli, agglomerati stessi;

² "B"le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate la zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

"C"le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino edificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera "B";



In tali sottozone dovrà essere perseguita la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate e una riorganizzazione unitaria del "costruito" in modo da restituire i connotati, architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale.

In tale ambito sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico.

Tali interventi sono consentiti nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e delle caratteristiche dell'impianto urbano esistente; devono, inoltre, essere previsti con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano del Parco per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità paesaggio.

Nell'ambito di tali aree il P.R.G. prevedrà destinazioni multiple al fine di consentire l'insediamento di piccole attività commerciali o artigianali compatibili.

6. Sottozona D3 del Piano del Parco

1. Le sottozone D3 comprendono le zone territoriali omogenee D, F e parte delle Zone E di cui al D.M. n. 1444/68³.

Si tratta di ambiti riservati, prevalentemente, alla realizzazione di insediamenti turistici, produttivi a carattere artigianale, agricolo o zootecnico, di impianti e attrezzature per servizi di livello urbano, impianti sportivi.

2. In tali sottozone dovranno essere perseguiti, prevalentemente, il recupero urbanistico, la riqualificazione architettonica e ambientale, la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate sotto il profilo morfologico, infrastrutturale e paesistico.

In tale ambito sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico.

Tali interventi sono consentiti nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e delle caratteristiche dell'impianto urbano esistente; inoltre, devono essere previsti con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano del Parco per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità paesaggio.

PARTE II SITUAZIONI PARTICOLARI

TITOLO III RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ELIMINAZIONE DEI DETRATTORI AMBIENTALI

7. Sottozona D3: adeguamento e riqualificazione delle aree di campeggio esistenti

1. Le aree destinabili ad attività di campeggio in strutture fisse o mobili non potranno superare la **percentuale pari ad 1,5%** della superficie ricadente nella sottozona D3. Per tali attività, il Comune di Pescasseroli s'impegna ad elaborare e a sottoporre al Nulla Osta dell'Ente Parco, entro un anno dalla stipula della presente intesa, un Piano particolareggiato, con contenuto planovolumetrico, secondo gli indirizzi qui di seguito stabiliti.

2. Tale Piano dovrà perseguire, anzitutto, l'adeguamento e la riqualificazione dei campeggi esistenti alla data della presente intesa.

³ "D" le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
"F" le parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;



Esso dovrà prevedere, inoltre, che le strutture abbiano dimensioni modeste, siano opportunamente distanziate tra loro e dai confini in modo da risultare nel complesso un insediamento ordinato e decoroso; dovrà prevedere, altresì, opportune misure per rendere le strutture, nel complesso, un insediamento discreto e poco visibile, specie dalle strade principali.

Le tipologie di tali strutture dovranno essere compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme del Piano del Parco.

Il Piano particolareggiato dovrà prevedere, inoltre, interventi di eliminazione degli effetti impattanti di opere e manufatti; dovrà prescrivere per tali aree il divieto di frazionamento e di uso di tipo residenziale.

Le norme di P.R.G. prevedranno di subordinare qualunque intervento da realizzare in tali aree all'approvazione del suddetto Piano particolareggiato.

8. Sottozona D3: Bacino Sciistico

1. L'area destinata alle attività sciistiche é quella insistente in località Costa delle Vitelle - Monte Ceraso individuata nell'**allegato 2** al presente protocollo d'intesa.

Nell'ambito di tale area potranno essere realizzati interventi finalizzati alla sicurezza degli impianti, al completamento funzionale degli stessi, alla riqualificazione complessiva del piazzale e delle relative attrezzature, alla riconversione tipologica dei manufatti non coerenti con i caratteri propri del contesto tradizionale.

2. Detti interventi dovranno perseguire comunque obiettivi di compatibilità paesaggistica e ambientale nonché di sicurezza ai sensi della L.R. 24/2005.

A tal fine i progetti esecutivi dovranno definire:

- caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive dei manufatti, compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme del Piano del Parco;
- interventi di eliminazione o mitigazione di opere impattanti e di rinaturalizzazione dei siti compromessi.

3. Gli interventi previsti nell'area destinata alle attività sciistiche "Bacino sciistico" ricompresi nei suddetti progetti esecutivi dovranno essere valutati sulla base di specifiche "Valutazioni d'incidenza" o "Valutazioni d'impatto ambientale".

4. In caso di comprovate ragioni di impedimento o di eccessiva difficoltà nella realizzazione dei suddetti interventi di riqualificazione, riconversione, eliminazione o messa in sicurezza, dovranno essere previsti, anche in aree diverse e in riferimento alle citate valutazioni, interventi di compensazione ambientale da concordare con l'Ente Parco.

Il Comune di Pescasseroli provvederà ad assicurare con ogni mezzo, normativo o materiale, la chiusura delle piste al transito motorizzato.

Tutti gl'interventi suddetti dovranno, comunque essere sottoposti al Nulla Osta dell'Ente Parco.

9. Sottozona D3: Insediamenti a carattere zootecnico

1. Le aree destinabili a nuovi insediamenti a carattere zootecnico sono esclusivamente quelle individuate nell'**allegato 3** al presente protocollo d'intesa.

I nuovi insediamenti dovranno essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione di "piccole stalle" per la zootecnia tradizionale ad economia familiare e di "aggregati per la zootecnia" per aziende zootecniche di medie dimensioni.

2. Il PRG individuerà all'interno delle suddette aree, in coerenza con l'assetto complessivo del territorio comunale, quelle effettivamente da destinare a "piccole stalle" e ad "aggregati per la zootecnia".

Il PRG dovrà definire le modalità di ubicazione delle "piccole stalle" e degli "aggregati per la zootecnia" in riferimento alle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e di accessibilità di dette aree; dovrà specificare gli aventi diritto alla costruzione di stalle; dovrà definire gli



indici e le caratteristiche dimensionali per la realizzazione dei manufatti; dovrà prevedere misure e attenzioni di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale ai fini di garantire il minor impatto possibile, in particolare nel caso di composizione di "aggregati per la zootecnia"; dovrà inoltre disciplinare le caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive dei manufatti in coerenza con gli indirizzi del Piano del Parco, al fine di rispettare i connotati architettonici propri della tradizione costruttiva del territorio; dovrà stabilire le regole per i caratteri fisici e funzionali delle relative aree di pertinenza (dimensioni, recinzioni, usi ammissibili, ecc.); dovrà infine definire le modalità di attuazione delle "piccole stalle" e degli "aggregati per la zootecnia".

10 Sottozona D3: cava e impianti in località "Collacchi"

1. Le attività e gli impianti attualmente insistenti in località Collacchi dovranno essere delocalizzati compatibilmente con quanto evidenziato nell'**allegato 4** al presente protocollo d'intesa (studio geologico Miccadei) e con le "unità di paesaggio" individuate nel Piano del Parco.

Il PRG dovrà individuare, secondo quanto sopra, le aree effettivamente destinabili all'attività di lavorazione degli inerti; dovrà definire misure e attenzioni di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale al fine di garantire il minor impatto possibile, anche in riferimento alle unità di paesaggio rilevate nel Piano del Parco; dovrà inoltre disciplinare le caratteristiche morfologiche, tipologiche, costruttive e di localizzazione dei manufatti in coerenza con gli indirizzi del Piano del Parco, tenendo conto degli aspetti paesaggistici e di visibilità dall'esterno.

Infine il PRG dovrà definire modalità, procedure e contenuti della riqualificazione paesaggistico-ambientale e fisico-funzionale delle aree in località Collacchi sulle quali attualmente insistono attività e impianti oggetto di delocalizzazione, al fine di realizzare un congruo e coerente reinserimento nell'assetto complessivo del territorio comunale.

In entrambi i casi il PRG subordinerà gli interventi a modalità di attuazione indiretta con strumento urbanistico preventivo.

11. Zona C del P.d.P.: riqualificazione insediamenti esistenti a carattere zootecnico

1. Gli insediamenti a carattere zootecnico, ricadenti in zona C del Piano del Parco, dovranno essere riqualificati sul piano igienico-funzionale e riconvertiti nella tipologia dei manufatti secondo gli indirizzi contenuti nel Piano del Parco e coerentemente con i caratteri propri del contesto tradizionale.

A tal fine le norme di P.R.G. provvederanno a definire:

- misure di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale;
- caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive dei manufatti;
- caratteristiche delle aree di pertinenza (recinzioni, usi ammissibili, ecc.);
- interventi di riambientamento e rinaturalizzazione.

12. Zone C e D del P.d.P.: reinserimento paesaggistico di manufatti e relative aree di pertinenza occupati da attività incongrue

1. Il PRG favorirà il reinserimento paesaggistico di attività incongrue e relativi manufatti e aree di pertinenza esistenti all'interno delle zone C e D del P.d.P.

Il PRG a tale fine dovrà prevedere interventi di riambientazione e/o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione di manufatti singoli, anche con limitati incrementi edificatori, e cambiamento o inserimento di destinazioni d'uso multiple compatibili (ricettivo, ristoro, agriturismo, ecc.). Per tali interventi il PRG dovrà definire i criteri e i contenuti per la redazione del "progetto di riambientazione paesaggistica" che riguarderà in ogni caso la sistemazione dei manufatti e delle relative aree di pertinenza, con

particolare attenzione alla prescrizione di misure di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale finalizzate a realizzare una significativa riduzione degli impatti.

13. Criteri per l'eliminazione dei detrattori ambientali e del paesaggio

1. Il PRG perseguirà in ogni caso obiettivi di eliminazione dei detrattori ambientali e del paesaggio prevedendo misure:

1. di eliminazione dei detrattori non recuperabili;
2. di delocalizzazione di attività impattanti;
3. di restituzione dei connotati architettonici tradizionali secondo gli indirizzi contenuti nel Piano del Parco;
4. di compattazione degli insediamenti;
5. di reinserimento paesaggistico dei suoli occupati da attività incongrue.

TITOLO IV CLAUSOLE FINALI

14. Località "Canala" e "Pagliara"

1. L'Ente Parco da atto che le norme di attuazione del Piano prevedono per le zone B e C la possibilità di realizzare stagionalmente e in conformità ai modelli tipologici approvati dall'Ente Parco, modeste strutture a carattere precario per il ricovero o per le attività connesse all'uso estivo dei pascoli.

15. Transazioni

1. Contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente punto 8, l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise rinuncia al giudizio promosso dinanzi al T.A.R. per l'Abruzzo e pendente con il n. 351/01, con compensazione delle spese legali.

Il Comune di Pescasseroli accetta sin d'ora la predetta rinuncia con compensazione delle spese legali e rinuncia, a sua volta, a qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

16. Efficacia

1. Le norme contenute nella presente intesa impegnano le parti al recepimento delle medesime nei propri strumenti di gestione del territorio.

Nelle more dell'approvazione del P.d.P e del nuovo P.R.G. troveranno comunque immediata applicazione quelle, tra esse, compatibili con l'attuale assetto del territorio; in particolare, quanto concordato al precedente punto 8 vale anche come intesa ai sensi dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pescasseroli.

2. Le clausole concordate per la definizione transattiva del contenzioso legale tra le parti sono immediatamente efficaci.





17. Articolazione dell'intesa

- La presente intesa è costituita da Testo normativo composto di n. 16 articoli oltre il presente;
- cartografia concernente il perimetro della Zona D del Piano del Parco (All. 1);
- cartografia concernente il perimetro dell' area individuata per le attività sciistiche (ALL. 2);
- cartografia concernente il perimetro delle aree individuabili per i nuovi insediamenti a carattere zootecnico(All. 3);
- Relazione geologica concernente l'individuazione dei siti idonei alla delocalizzazione degli impianti attualmente esistenti in località "Collacchi" (All. 4);
- Calcolo della superficie ricadente in Zona D3 (All. 5);



Pescasseroli, li **21 FEB. 2008**

per l'Ente Autonomo Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise
Il Presidente pro tempore
Giuseppe ROSSI



per il Comune di Pescasseroli
Il Sindaco pro tempore
Carmelo GIURA

